

# DAIKIN

## INCENTIVI FISCALI

### **GUIDA ALLE DETRAZIONI FISCALI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

*Di seguito le informazioni essenziali per beneficiare delle detrazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2007 e prorogate dalla legge finanziaria 2008 per interventi di riqualificazione energetica.*

La legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto un'agevolazione fiscale consistente in una detrazione d'imposta in misura pari al 55% delle spese sostenute da chi o coloro possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (locazione, comodato, ecc.), un immobile di qualunque categoria catastale e destinazione d'uso, il quale sia oggetto, appunto, degli interventi di riqualificazione energetica. Sono previsti limiti massimi di detrazione, differenziati per tipologia di intervento agevolato; sono inoltre comunque esclusi dal beneficio gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

A partire dalle spese sostenute dal 1.1.2008, queste detrazioni possono essere ripartite in quote uguali per un periodo che va da 3 a 10 anni a discrezione del contribuente, che effettua la sua scelta irrevocabile nel momento in cui opera per la prima volta la detrazione.

#### **REQUISITI**

Per fruire delle agevolazioni fiscali, gli immobili devono essere esistenti (cioè regolarmente accatastati - o per cui si è avuta domanda di accatastamento - e per i quali è avvenuto il regolare pagamento dell'ICI, se dovuta) e inoltre:

- riscaldati (tranne che per la posa di pannelli solari);
- non ampliati (in caso di demolizione e ristrutturazione);
- dotati di impianto termico centralizzato (in caso di ristrutturazione con frazionamento).

Entrando nello specifico, esistono varie tipologie di detrazione fiscale rivolte alla riqualificazione energetica.

#### **SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA**

Quelle che interessano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi di climatizzazione a pompa di calore ad alta efficienza rientrano nelle detrazioni previste dalla finanziaria 2007, enunciate al comma 347 dell'art. 1, L. 296/2006.

Esse regolano la sostituzione, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di caldaia a condensazione.

Il limite massimo previsto per questa tipologia di detrazione è di: 30.000 euro.

#### **IMPORTANTE**

Il comma 20 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 offre la possibilità di accesso alle detrazioni fiscali del 55% per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche con impianti termici a pompa di calore ad alta efficienza energetica.

Anche in questo caso il limite massimo previsto per questa tipologia di detrazione è di: 30.000 euro. Purtroppo il D.M. di applicazione della finanziaria 2008, non è stato ancora pubblicato.

Può presumersi che le modalità di fruizione siano, nella sostanza, simili a quelle dettate dal D.M. 19 febbraio 2007 per la sostituzione di impianti con caldaia a condensazione.

Al riguardo, rammentiamo i punti fondamentali della disciplina recata dal citato decreto.

# DAIKIN

## INCENTIVI FISCALI

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19.2.2007, i contribuenti devono:

- 1) acquisire l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto.
- 2) Trasmettere telematicamente (attraverso il sito [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all'ENEA - ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma - entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio dell'anno successivo, copia dell'**attestato di "certificazione energetica"** dell'edificio.  
Qualora i Comuni non abbiano indicato le procedure necessarie per la produzione di tale certificazione, in luogo dell'attestato in parola deve essere trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica", prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all'allegato A del D.M. 19.2.2007.
- 3) Trasmettere all'ENEA, con le medesime modalità indicate al punto precedente, la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del D.M. 19.2.2007;
- 4) I contribuenti diversi dalle imprese devono effettuare i **pagamenti** con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico.

Inoltre, secondo la C.M. 31.5.2007, n. 36/E, occorre la distinta indicazione in **fattura** del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere conservata ed esibita all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, in quanto la sua mancata acquisizione od omessa presentazione, su richiesta, comporta la decadenza dal beneficio.

### **DETRAZIONE 36%**

Con la legge finanziaria 2008 è stato ancora una volta prorogato il termine per fruire della detrazione d'imposta per una quota pari al 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

È stata prorogata anche l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

I limiti e le principali condizioni per fruire della detrazione sono:

- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal primo ottobre 2006, il limite deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
- la percentuale di detrazione d'imposta è del 36%;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 anni, ma una rateazione inferiore (rispettivamente fino a 5 o 3 anni) è prevista per gli ultra-75enni e per gli ultra-80enni;
- l'impresa che esegue i lavori deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.

# DAIKIN

## INCENTIVI FISCALI

INTERVENTI	MODALITÀ	CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Caloriferi e condizionatori	Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi	Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico
	Installazione di macchinari esterni	Detraibile

**ATTENZIONE:** la detrazione del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per la medesima tipologia di intervento, quale, in particolare, la detrazione 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà dunque fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

Il beneficio fiscale è però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti, eccetera) previsti in materia di risparmio energetico; si fa tuttavia presente che, nel caso in cui vengano concessi contributi o incentivi erogati per la realizzazione di interventi di risparmio energetico per i quali si è fruito, in periodi d'imposta precedenti, della detrazione del 55%, le spese rimborsate dal contributo dovranno essere assoggettate a tassazione separata in dichiarazione dei redditi.